

DIPARTIMENTO Sanità Pubblica

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Focolaio di Influenza Aviaria ad alta patogenicità rilevato nel comune di Gussola (CR) - Istituzione di Zona di Sorveglianza nei Comuni di Colorno, Sissa Trecasali e Roccabianca.

IL DIRETTORE

VISTO l'Atto Aziendale dell'Azienda AUSL di Parma;

ATTESO che con deliberazione n. 486 del 10 settembre 2022 è stata disposta la ridefinizione delle deleghe all'adozione di Atti da parte dei Dirigenti;

RICHIAMATO in particolare il punto b.10) dell'allegato alla succitata deliberazione;


PREMESSO che con Delibera 437 del 13.10.2022 il Commissario Straordinario dell'Azienda Usl di Parma ha delegato il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica quale "Autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 137 e 138 del reg. 625/2017, compreso il sequestro o il blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci, animali e di eventuali sostanze non autorizzate, la sospensione temporanea o la chiusura totale o parziale dell'attività dell'impresa alimentare (OSA), del settore dei mangimi (OSM), dei sottoprodotti di origine animale (SOA), a seguito di riscontro di gravi non conformità nonché controllo, sulla sicurezza chimica".

VISTA la propria competenza ad emanare il provvedimento in oggetto, ai sensi delle succitate Deliberazioni;

CONSIDERATO che con prot. 0067179 del 13.10.2022 il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Parma ha delegato il Direttore del Servizio Sanità Animale, ai fini della attuazione dei provvedimenti di cui alla Delibera 437 del 13.10.2022 definizione della autorità competente e relative deleghe ai sensi del Reg. 627/2017 e Reg. 429/2016.

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);



VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;


VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, ricevuta in data 09/11/2022, con la quale si comunica la positività per virus influenzale tipo A sottotipo H5N1 in uno stabilimento di GALLINE OVAIOLE DA CONSUMO sito nel comune di Gussola (CR) - codice aziendale 052CR101;

CONSIDERATA la necessità di adottare, per il territorio di propria competenza, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km intorno allo stabilimento sede di focolaio 052CR101 nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg (UE) 2020/687 sopra richiamato;


Determina

1) Di istituire la **Zona di Sorveglianza** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa in allegato 1 al presente provvedimento, che interessa i comuni di **Colomo, Sissa Trecasali e Roccabianca** e che coinvolge gli stabilimenti commerciali indicati in allegato 2 al presente atto;

2) Di adottare le misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di **SORVEGLIANZA**, e in particolare:



- censimento di tutti gli stabilimenti commerciali dove sono detenute specie avicole ubicati all'interno della zona ed effettuazione, da parte dei Servizi Veterinari competenti territorialmente, di almeno una visita presso tali stabilimenti, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute n. 0026147-31/10/2022-DGSAF-MDS-P e n. 0026771-08/11/2022-DGSAF-MDS-P e delle indicazioni da parte del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;
- ogni movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività attraverso la zona di sorveglianza è autorizzata esclusivamente a condizione che avvenga:
 1. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 2. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 3. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
- è vietata la movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività da e verso la zona di sorveglianza, salvo nei casi in cui la Regione Emilia-Romagna conceda specifiche deroghe, in conformità al Decreto 136/2022 e sulla base dei criteri e alle condizioni stabiliti dal Regolamento (UE) 2020/687, articoli 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52 e 53;
- chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020;
- non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e:
 1. non abbiano contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 2. non abbiano accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
- eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Parma territorialmente competente che svolge gli opportuni accertamenti;
- sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Parma in conformità alle indicazioni regionali;
- è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;



- 3) Di mantenere le sopra citate misure per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta;
- 4) Di incaricare i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo delle misure previste dal presente provvedimento;
- 5) Di stabilire che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;
- 6) Di stabilire che la presente Determinazione venga trasmessa direttamente a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica in ragione dell'urgenza ai Sindaci dei Comuni interessati per gli adempimenti conseguenti di loro competenza come Autorità Sanitaria;
- 7) Di notificare le misure, contenute nella presente Determina, ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di sorveglianza a cura della Direzione del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'AUSL di Parma;
- 8) Di dare atto che i contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Silvia Illica Magrini

Firmato digitalmente da:
Paolo Cozzolino

Allegato 1

MAPPA DELLE ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

